

VISTO

quanto disposto dall'art. 58 del Codice dei contratti pubblici “[...] le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. [...] La stazione appaltante, scaduto il termine di ricezione delle offerte, esamina dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all’esito di detta attività, l’eventuale offerta tecnica e successivamente quella economica. Conclusa la procedura di cui al comma 6, il sistema telematico produce in automatico la graduatoria. [...]”;

CONSIDERATO

l’orientamento generale della giurisprudenza amministrativa, *ex plurimis*: Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2017, n. 5388, secondo cui: “il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l’applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l’evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l’invulnerabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato”; T.A.R. Veneto, Sezione III 13 marzo 2018; n. 307, secondo cui: “[...] nell’ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica, non sono necessarie sedute pubbliche per l’apertura delle offerte, come confermato dall’art. 58, d.lgs. n. 50 del 2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica”; Tar Puglia, Bari, Sez. III, 2 novembre 2017, n. 1112, secondo cui: “[...] La gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. Alla luce delle superiori considerazioni, la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso che, in siffatte ipotesi, quandanche la *lex specialis* recasse la previsione di una distinta fase pubblica destinata all’apertura delle offerte, l’eventuale omissione sarebbe comunque irrilevante”;

VISTA

la Delibera numero 312 del 09 aprile 2020 dell’ANAC, la quale prevede “per le procedure di gara svolte con modalità **non** telematiche, [...] la possibilità di svolgere le sedute pubbliche a distanza, ad esempio, in video-conferenza, concedendo ai concorrenti un congruo termine per le conseguenti attività organizzative e prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione”, non contemplando in maniera evidente le gare telematiche.

si comunica che le fasi di apertura delle buste amministrative, tecniche ed economiche relative alla presente gara **avverranno esclusivamente in maniera telematica** attraverso il portale del Mercato Elettronico, assicurando la massima trasparenza e tracciabilità delle attività della Commissione.